



COMUNE DI MEZZOMERICO

PROVINCIA DI NOVARA
C.A.P. 28040 – CODICE FISCALE 8009210032

Servizio Polizia Locale

Ordinanza n. 21/2023

Mezzomerico, li 13/11/2023

OGGETTO: Temporanee modifiche alla circolazione veicolare in Via Manzoni dal 15 al 20 novembre 2023 (fascia oraria 08:00 – 17:00), per lavori alla rete elettrica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tale nominato con provvedimento n. 1 del 29.06.2021

Preso atto della richiesta avanzata con prot. 5360 del 10/11/2023, unitamente alle integrazioni prot. 5370 del 10/11/2023 e prot. 5400 del 13/11/2023, tendenti ad ottenere delle temporanee modifiche alla circolazione veicolare in Via Manzoni dal 15 al 20 novembre 2023, al fine di effettuare dei lavori alla rete elettrica;

Considerato che per l'effettuazione di tali opere si rende necessario variare la regolamentazione viaria attualmente esistente in modo da rendere la circolazione attuabile e nel contempo garantire l'incolumità dei cittadini e degli operatori addetti ai lavori;

Visto l'art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30.04.92;

Visto l'art.11 (Servizi di Polizia Stradale) e 12 (espletamento dei servizi di polizia stradale) del D.Lgs 285/92 e successive modificazione e integrazioni;

Visto l'art. 107 comma 3) lettera f) del D. Lgs. nr. 267/2000;

Acquisiti il nulla osta prot. 16355 della Provincia di Novara (datato 16/06/2023) e l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Mezzomerico con prot. 2931 del 16/06/2023;

Visti altresì i regolamenti comunali di competenza;

ORDINA

l'istituzione del senso unico alternato di marcia

Dal 15 al 20 novembre 2023, nella fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 17:00, al fine di poter effettuare dei lavori alla rete elettrica, si dispone la temporanea **regolamentazione a senso unico alternato del traffico veicolare**, mediante la posa di idonea segnaletica stradale **e contestuale**

presenza di movieri radio collegati adibiti ad accelerare le operazioni di snellimento del traffico oppure tramite impianto semaforico mobile, nelle seguenti strade:

- Via Manzoni, nel tratto compreso tra i civici 12 e 25.

Si dispone inoltre la **chiusura al transito veicolare** nel tratto di Via Manzoni compreso tra i civici 25 e 33, nelle medesime tempistiche in precedenza indicate (ad eccezione dei veicoli impegnati nei lavori, dei mezzi di soccorso / emergenza, dei mezzi in uso alle persone residenti nel tratto interessato, in maniera tale da non costituire pericolo o disagio per i lavori in essere).

DISPOSIZIONI

L'impresa esecutrice dei lavori è tenuta:

1. All'utilizzo dei mezzi a motore all'interno delle carreggiate delle strade interessate dai lavori di cui trattasi, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle fasi d'opera.
2. Alla scrupolosa installazione della segnaletica stradale di seguito indicata, in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada:
 - LAVORI IN CORSO (Fig. II 383 Art. 31);
 - SENSO UNICO ALTERNATO PER I VEICOLI nei tratti interessati dalla presente ordinanza;
 - DIVIETO DI TRANSITO;
 - OBBLIGO PROSEGUIRE DIRITTO (in Via Oleggio, in prossimità dell'intersezione con Via Marconi).
3. All'apposizione in tutta la segnaletica di un pannello riportante gli estremi del presente provvedimento.
4. All'utilizzo di tutti gli altri accorgimenti necessari, **sia diurni che notturni** (eventuali lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente.
5. Al ripristino dei luoghi. In particolare rimuoverà la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente.
6. A sorvegliare e provvedere alla manutenzione costante della segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali.

Al ripristino della carreggiata stradale, scongiurando qualsiasi situazione atta a rappresentare un potenziale pericolo per la circolazione stradale, rimuovendo eventuale insidie e/o avvallamenti.

L'avvenuto posizionamento della segnaletica (da effettuarsi almeno 48 ore prima dell'inizio della prescrizione, a cura dell'Impresa incaricata dei lavori) dovrà essere **IMMEDIATAMENTE** comunicato

via mail, corredato di ripresa fotografica, al seguente indirizzo:

info.poliziale@comune.oleggio.no.it

L'ora e la data di invio della comunicazione saranno assunte a titolo di verifica della decorrenza delle 48 ore sopra indicate.

La segnaletica provvisoria sarà sottoposta al controllo della Polizia Locale. L'Impresa incaricata dei lavori è altresì responsabile a tutti gli effetti derivanti da omessa od incompleta installazione della segnaletica stradale.

AVVISA

L'interessato che:

- ◆ Responsabile del provvedimento finale è il Commissario Capo Ceffa Roberto, responsabile del Servizio di Polizia Locale
- ◆ Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- ◆ Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, L'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nonché la revoca del presente provvedimento.

Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la revoca del presente provvedimento, nonché l'aggravio di spese per dovuti per eventuali eventi infortunistici imputabili ad un totale o parziale mancato ripristino della strada.

Il Responsabile del Servizio
Commissario Capo Ceffa Roberto
Firmato digitalmente